

Allegato B



**DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D5
LICATA - PALMA DI MONTECHIARO**

**DISCIPLINARE DI ACCREDITAMENTO
PER L'ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER N. ____ SOGGETTI
DISABILI ADULTI – FONDO DOPO DI NOI.**

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____, nei locali del Distretto Socio Sanitario D5, via Marianello s.n.c.

TRA

Il Comune di Licata (Capofila del Distretto) CF/Partita IVA 81000410845, legalmente rappresentato da _____, Coordinatore incaricato del Distretto Socio Sanitario n. 5, d'ora in poi denominato Distretto

E

L'Ente Società Cooperativa sociale “ _____ ”
C.F. e Partita _____ con sede legale in _____
via _____ n. _____
legalmente rappresentato dal presidente _____
nato a _____ il _____ e residente a _____
in via _____ n. _____, d'ora in avanti denominato ente, iscritto nel
Registro Distrettuale del Distretto Socio Sanitario D5, giusta determina n. ____ del _____

PREMESSO CHE

l'Ente, su sua esplicita richiesta ed in quanto in possesso dei prescritti requisiti, è stato accreditato, giusta Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____
al Registro Distrettuale degli enti autorizzati allo svolgimento del servizio di educativa domiciliare da attivare a favore dei soggetti disabili adulti

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente Disciplinare ha per oggetto l'espletamento e la gestione del servizio di educativa domiciliare in favore di soggetti disabili gravi (art. 3, comma 3 legge 104/92) adulti ricadenti nel territorio del Distretto n. 5 Licata e Palma di Montechiaro, con la formula dell'accreditamento.

Tale formula intende garantire una elevata qualità del servizio, con la scelta dell'ente gestore da parte dell'utente, ed una maggiore flessibilità delle prestazioni, al fine di ottenere la massima funzionalità del servizio rispetto alle esigenze dei soggetti che ne usufruiscono.

Il servizio è finalizzato a dare risposte concrete di sostegno e supporto al soggetto in situazione di handicap al fine di contrastare l'impoverimento relazionale e porre l'accento sulla sua autonomia.

Art. 2 Avanti diritto e modalità di ammissione al servizio

Al servizio oggetto del presente patto sono stati ammessi n. 4 soggetti disabili adulti residenti nel territorio Distrettuale di Licata e Palma di Montechiaro, che usufruiranno di interventi domiciliari ad hoc, utili ad evitare forme di istituzionalizzazione mantenendo e valorizzando le potenzialità cognitive, relazionali, psico-fisiche e di autonomia all'interno del loro domicilio.

Art. 3 Libertà di scelta dell'assistito

L'Ente accreditato è stato scelto liberamente dagli stessi utenti nell'ambito di una richiesta formale di individuazione ed accettazione, previa illustrazione delle modalità di erogazione del servizio offerto.

Art. 4 Articolazione di massima del servizio

L'Ente si impegna ad assicurare il servizio di educativa domiciliare in favore dei soggetti ammessi in base alle esigenze dell'utente, sotto la supervisione dell'Equipe Multidisciplinare del Distretto attraverso figure professionali in possesso del titolo di studio "Laurea in scienza dell'Educazione" L.19 e titoli equipollenti. Per ciascuno degli utenti/beneficiari è previsto l'intervento educativo continuativo, per 24 mesi, di un Educatore Professionale, per 5 giorni a settimana. Per i primi 12 mesi, in cui l'intervento sarà più incisivo, n.20 ore settimanali per un totale di n.1050 ore complessive in un anno, e per gli altri 12 mesi n. 8 ore settimanali, per un totale di n. 455 ore complessive in un anno.

All'Ente per detto servizio, verrà riconosciuto il costo orario di € 20,52 comprensivo di iva al 5% e spese generali ed organizzative al 3%.

L'operatore dovrà giornalmente firmare la presenza (con indicazione dell'orario e delle attività svolte) in un apposito registro, messo a disposizione dall'ente accreditato e controfirmato dal tutore rappresentato da un operatore sociale o educativo del Distretto.

Mensilmente deve inoltre presentare prospetto riepilogativo delle presenze giornaliere, in cui siano indicati i giorni e le ore di svolgimento del servizio con il numero totale delle ore svolte, firmato da ciascun operatore, dal responsabile dell'ente accreditato e visionato dall'Equipe Multidisciplinare del Distretto D5 che si occuperà del monitoraggio.

Art. 5 Impegni

L'ente nella realizzazione del servizio si impegna:

- a prendere in carico gli utenti nel loro domicilio;
- a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionale per l'erogazione delle prestazioni socio- assistenziali per le quali è accreditato;

- a garantire la qualità delle prestazioni e delle attività poste in essere dai propri operatori;
- ad accettare la richiesta motivata di sostituzione di quell'operatore ritenuto non in grado di offrire garanzie di capacità, di idoneità fisica, contegno corretto o che comunque risultasse non idoneo allo svolgimento delle mansioni, nonché ad accettare che l'utente scelga un'altra organizzazione qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni che non possano essere risolti con la sostituzione dell'operatore o diversamente. Tale cambiamento è attuabile una volta effettuata con esito positivo la relativa istruttoria;
- ad applicare al trattamento dei dati personali le misure previste dalla normativa vigente sulla Privacy;
- a stipulare, prima dell'avvio del servizio, idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile (con massimali di garanzia di euro 500.000,00 per ogni sinistro, per ogni persona e per danni a cose), specifico per il servizio da svolgere, esonerando il Distretto da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a utenti o terzi derivanti dall'espletamento del servizio stesso;
- ad inviare al Distretto, entro sette giorni dall'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale corredato dal titolo di studio e dalla documentazione relativa ad altri titoli e servizi prestati, nonché dalla documentazione relativa alla regolare instaurazione del rapporto di lavoro con lo stesso, e con l'indicazione degli utenti dallo stesso seguito;
- a garantire la formazione degli operatori utilizzati;
- ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio affidato, prendendo atto che, nell'ipotesi di non assolvimento dei detti obblighi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della suddetta Legge n. 136/2010;
- a comunicare tempestivamente il regime fiscale ai fini IVA a cui l'ente è soggetto;
- ad applicare a tutti i propri collaboratori le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Licata e del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici, prendendo atto che la violazione degli obblighi comportamentali de quo comporterà la risoluzione del rapporto regolato dal presente disciplinare;
- ad osservare i principi di rispetto della privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 con riferimento ad ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l'ente sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio;
- a non conferire incarichi professionali e/o assumere dipendenti del Comune di Licata e del Comune di Palma di Montechiaro atteso il divieto di cui all'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001;
- di prendere atto che il Distretto potrà in qualsiasi momento recedere dai rapporti instaurati con l'ente accreditato al servizio nel caso in cui il processo di riorganizzazione e ristrutturazione degli enti locali ne rendesse per qualsiasi motivo impossibile la prosecuzione, ovvero mutassero comunque i presupposti giuridici e legislativi disciplinanti la materia oggetto del presente patto, nonché procedere ad una ulteriore revisione del servizio stesso legata alle disponibilità finanziarie effettive del Distretto Socio Sanitario;

Il Distretto invece:

- opererà in presenza di certificato DURC regolare o di certificazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni;
- potrà effettuare i controlli che riterrà necessari per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento, nonché per la verifica del servizio prestato, richiedendo ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria;
- si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento sulla base dell'esito delle verifiche effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 241/90 e del successivo art. 13;

Art. 6 Personale

Il Distretto è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'ente e i propri addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell'ente e il Comune.

L'Ente dovrà inoltre garantire continuità nel rapporto con l'utente e pertanto dovrà mantenere, nei limiti del possibile, il personale assegnato.

Nel caso si rendano necessarie sostituzioni successivamente all'avvio del servizio, l'ente, con nota scritta diretta sia all'utente che al Distretto, dovrà specificare le motivazioni della sostituzione nonché i dati anagrafici ed il titolo di studio del personale in sostituzione.

Inoltre il personale in ferie, permesso, malattia o comunque assente e non in grado di essere puntualmente in servizio, dovrà essere sostituito in modo da non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficienza del servizio, dandone tempestiva comunicazione al Distretto.

Il personale impiegato non potrà avere rapporti di convivenza o di parentela o affinità entro il secondo grado con l'utente da assistere.

Art.7 Tutela e sicurezza del lavoratore

L'ente accreditato è tenuto:

- all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro, di tutela e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.), nonché di ordine sanitario, retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio;

- ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti e a rispettare i minimi contrattuali o quelli derivanti dalle tariffe professionali per gli incarichi o altre norme che disciplinano i rapporti di lavoro;

- a fornire agli operatori utilizzati tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività;

In caso di mancato rispetto degli obblighi predetti, il Distretto procederà alla sospensione dei pagamenti ed all'avvio del procedimento previsto dal successivo art. 13 per la risoluzione del rapporto.

Art. 8 Corrispettivi e modalità di pagamento

Il Distretto corrisponderà all'ente gestore il compenso solo per le ore effettivamente prestate.

La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata mensilmente con fattura, corredata di prospetto riepilogativo mensile delle presenze giornaliere, in cui siano indicati i giorni e le ore di svolgimento del servizio con il numero totale delle ore svolte, firmato da ciascun operatore e vistato dal responsabile dell'ente.

Inoltre, a partire dal secondo mese di svolgimento del servizio, ai fini della liquidazione di quanto dovuto, l'ente dovrà fornire al Distretto ulteriore ed esaustiva documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spettanze dovute agli operatori che, si ricorda, dovrà avvenire secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010.

Nell'ipotesi di mancato pagamento delle dette spettanze protratto per due mesi ovvero reiterato per due volte nel corso dell'affidamento, si procederà alla risoluzione del rapporto.

Alla liquidazione il Distretto provvederà, in presenza di certificazione DURC regolare, entro trenta giorni dalla data in cui la fattura perviene al Distretto, previo controllo positivo della documentazione sopra indicata o di quella ulteriore ritenuta necessaria e richiesta dall'ufficio.

Inoltre il Distretto verificherà in occasione dei pagamenti l'assolvimento da parte dell'ente degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, procedendo in caso di mancato assolvimento per come stabilito dall'art. 6 della Legge n. 136/2010, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva di cui all'art. 3, comma 8, della stessa Legge.

Art. 9 Responsabilità e copertura assicurativa

L'ente accreditato

- si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, facendo salvo il Distretto da qualsiasi responsabilità;
- risponde direttamente dei danni provocati alle persone o alle cose nell'esecuzione del servizio ed è a suo carico esclusivo qualsiasi risarcimento;
- è tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e sono a suo totale carico gli oneri dettati dalle normative in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Art. 10 Controlli

Ai fini della verifica sulla rispondenza qualitativa del servizio gestito mediante il sistema dell'accreditamento, il Distretto discrezionalmente attuerà forme specifiche di controllo e di verifica, anche con il coinvolgimento delle parti sociali interessate.

Art. 11 Durata

Il presente disciplinare che presuppone l'iscrizione al Registro distrettuale degli enti accreditati, decorre dalla data di sottoscrizione e fino al termine del servizio.

Il disciplinare può essere modificato o sottoposto a revisione nell'ipotesi in cui intervengano modifiche alle modalità di svolgimento del servizio, o alla normativa vigente o, ancora, alle disposizioni contrattuali.

Art. 12 Penali

Nelle ipotesi di lievi infrazioni o inosservanze, valutate come tali dal Distretto, delle disposizioni e degli obblighi di cui al presente patto da parte dell'ente accreditato, si provvederà, previa contestazione alla quale potranno seguire controdeduzioni, all'applicazione di una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, che inciderà sulla quota del 3% prevista a titolo di spese generali e di organizzazione.

Qualora le lievi infrazioni o inosservanze vengano reiterate per più di due volte, si configura l'ipotesi di grave violazione degli obblighi con conseguente applicazione del successivo art. 13

Art. 13 Risoluzione

Al rapporto disciplinato dal presente disciplinare di accreditamento si applicano le cause di risoluzione previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli artt. 1453 e ss del c.c.

E' facoltà del Distretto procedere alla risoluzione del presente patto nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c.;
- in caso di frode, di grave negligenza nell'esecuzione di obblighi e condizioni fissati nel presente patto;
- in caso di cessione della società, di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto accreditato, ovvero di liquidazione e cessazione dell'attività;
- nel caso di cessione o subappalto non autorizzati dal Distretto.

Il presente atto può essere risolto dal Distretto con la cancellazione dalla sezione del registro a cui si riferisce e revoca dell'affidamento del servizio anche per:

- venir meno dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione al Registro;
- gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente patto da parte dell'organizzazione accreditata;

- impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato, ovvero non utilizzabile (art. 6 ultimo comma);

La risoluzione darà luogo alla cancellazione dal Registro ed alla revoca dell'affidamento e alla relativa comunicazione al competente Assessorato Regionale.

Il Distretto accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi previsti dal presente patto, diffida il soggetto accreditato ad adempiere ed a fare pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine definito, comunque non inferiore a 15 gg. La mancata controdeduzione nel termine stabilito comporta la risoluzione del presente patto.

Il Distretto può inoltre recedere dal rapporto nell'ipotesi di cui all'art. 5, con le precisazioni ivi indicate.

Il foro territorialmente competente è quello di Agrigento. Esclusa la competenza arbitrale.

Art 14 Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa esplicito rinvio al Codice Civile, alla normativa vigente in materia.

Letto il presente disciplinare di accreditamento per l'erogazione del servizio di cui in oggetto, le parti lo sottoscrivono, dichiarando l'ente accreditato, nella persona di _____, di accettarlo interamente ed espressamente anche in ogni sua clausola.

Data.....

Per l'Ente Accreditato
Il Presidente e Legale Rappresentante
(con firma digitale qualificata e intestata allo stesso)

Per il DistrettoD5
